SUPPLEMENTO alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 5, del 7 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. **2694**.

Approvazione del testo unico della legge elettorale politica

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 2694.

Approvazione del testo unico della legge elettorale politica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 18 novembre 1923, n. 2444;
Udite le Commissioni di cui all'articolo stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il seguente testo unico della legge elettorale politica in sostituzione di quello approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

TITOLO I.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE.

Art. 1.

(T. U. 2 settembre 1919, n. 1495, art. 1).

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualita di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

(T. U. 1919, art. 2).

Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

Art. 3.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 3).

I sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito, della Marina e dell'Aeronautica non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio.

Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedì anteriore all'elezione, trasmettere al sindaco di ciascun Comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed inscritti nelle liste del Comune stesso e questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senz'altra formalità.

Art. 4.

(T. U. 1919, art. 4).

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nella circoscrizione elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.

TITOLO II.

DELLE LISTE ELETTORALI.

Art. 5.

(T. U. 1919, art. 5).

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, salvo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

(T. U. 1919, art. 6).

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 7.

(T. U. 1919, art. 7).

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Art. 8.

(T. U. 1919, art. 8).

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco, a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età.

Nell'elenco sono compresi coloro, che hanno titolo alla inscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Art. 9.

(T. U. 1919, art. 9).

Non più tardi del 1° novembre un estratto dell'elenco, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari Tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle inscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dell'art. 624 del Codice di procedura penale e dell'art. 48 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario, approvate con R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Entro il 15 dicembre, gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 17. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia inscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Art. 10.

(T. U. 1919, art. 10).

Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro inscrizione.

Art. 11.

(T. U. 1919, art. 11).

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di una circoscrizione, deve in essa dichiarare:

1. La paternità, il luogo e la data della nascita;
2. L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto.

Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art. 12.

(T. U. 1919, art. 12).

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi inscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla inscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata, fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza, in altro Comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui ai precedenti comma, possono, da chi non sappia sottoscrivere, essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 11 della presente legge.

I documenti, le copie degli atti di nascita, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

Art. 13.

(T. U. 1919, art. 13).

E' istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore o appartengano ad una delle seguenti categorie:

1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e di arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° Coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5° I membri degli ordini equestri del Regno;

6° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7° Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle Società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai;

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'Esercito o dall'Armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 3;

9° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10° Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'art. 19.

Art. 14.

(T. U. 1919, art. 14).

Se il Consiglio comunale è sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il Consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del 15 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del Commissario Regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. 15.

(T. U. 1919, art. 15).

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se Commissario Regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali, nonchè i rispettivi segretari, sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

Art. 16.

(T. U. 1919, art. 16).

Trascorso il termine, di cui all'art. 10, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Art. 17.

(T. U. 1919, art. 17).

Nel primo elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nella circoscrizione, sia che abbiano ad essere inscritti d'ufficio a norma dell'art. 7, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 11 e 12. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del Tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 9

La Commissione non può proporre l'inscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nella circoscrizione.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i documenti per i quali la inscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato alla inscrizione nelle liste del Comune a norma dell'art. 12.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande di inscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con l'esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3, salvo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 18.

(T. U. 1919, art. 18).

A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Art. 19.

(T. U. 1919, art. 19).

La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

Art. 20.

(T. U. 1919, art. 20).

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 17, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile: ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 21.

(T. U. 1919, art. 21).

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi di cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio procuratore presso il Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 22.

(T. U. 1919, art. 22).

La pubblicazione prescritta dall'art. 20 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposto la inscrizione nella lista elettorale.

Art. 23.

(T. U. 1919, art. 23).

La Commissione che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposto la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 24, 28 e 34, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 24.

(T. U. 1919, art. 24).

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 20, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 25.

(T. U. 1919, art. 25).

La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della Provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di Prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'art. 13, non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni della Provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.
Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.
I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.
I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.
Il presidente del Tribunale o il giudice che ne fa le veci è presidente della Commissione.
La Commissione ha sede nel palazzo della Prefettura.
Un Consigliere aggiunto di questa farà da segretario della Commissione.
Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.
Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dell'avvenuta notificazione.
Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Art. 26.

(T. U. 1919, art. 26).

Spirato il termine, di cui al precedente art. 20 e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:
1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
2° La lista definitiva dell'anno precedente;
3° I cinque elenchi, di cui all'art. 17, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;
4° I reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.
L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.
Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.
Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 27.

(T. U. 1919, art. 27).

La Commissione elettorale provinciale:
1° Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;
2° Decide sulle nuove domande d'inscrizione o di cancellazione, che possano esserle direttamente pervenute;
3° Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.
La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'art. 9.
Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti
Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 28.

(T. U. 1919, art. 28).

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.
Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'art. 23, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.
Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.
Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.
Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il Tribunale del capoluogo della Provincia
La lista permanente rettificata del Comune sarà depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 29.

(T. U. 1919, art. 29).

Ogni circoscrizione è divisa in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 inscritti.
Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.
Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.
La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto Reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 30.

(T. U. 1919, art. 30, e legge 18 novembre 1923, n. 2444).

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'art. 29; determina la circoscrizione delle singole sezioni, nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.
Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 66 e 69, le firme di identificazione degli elettori, il numero della scheda consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.
L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione
Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 11, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.
Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 17.
L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.
Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 11.
La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.
Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad

un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al Prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 27, e l'autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto Reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando, con decreto Reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Art. 31.

(T. U. 1919, art. 31, e legge 18 novembre 1923, n. 2444).

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'art 121, nonchè delle sentenze di cui all'art. 33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commisione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 5, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art 3, come per inscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'art. 30.

Art. 32.

(T. U. 1919, art. 32).

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'art. 28, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'inscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'art. 28, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 33.

(T. U. 1919, art. 33).

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 34.

(T. U. 1919, art. 34).

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 35.

(T. U. 1919, art. 35).

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso di urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Art. 36.

(T. U. 1919, art. 36).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Art. 37.

(T. U. 1919, art. 37 e legge 18 novembre 1923, n. 2444).

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'inscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 30.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o della circoscrizione e le liste degli elettori delle sezioni.

Art. 38.

(T. U. 1919, art. 38).

L'elezione dei deputati, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 28 e 31.

Art. 39.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 39).

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio nazionale a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di inscrizione nelle liste elettorali, e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il certificato, in carta bianca, indica la circoscrizione, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal trentunesimo giorno fino al giorno antecedente alle elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti le elezioni e nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione provinciale elettorale, previi sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente le elezioni, almeno dalle ore 9 alle 19.

Nel giorno della votazione l'ufficio dovrà essere aperto dalle ore 7 alle ore 19.

Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da lire 300 a lire 3000.

Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

TITOLO III.

COLLEGIO UNICO NAZIONALE E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI.

Art. 40.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 40).

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 535.

Tutto il Regno forma un Collegio Unico Nazionale, e sono costituite circoscrizioni elettorali, secondo la tabella A allegata come parte integrante della presente legge.

Tale tabella contiene altresì il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione, giusta il risultato dell'ultimo censimento decennale della popolazione del Regno.

Art. 41.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 41).

Il reparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione deve essere riveduto per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale. Il reparto è fatto in proporzione della popolazione delle circoscrizioni accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 42.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 42).

Il Collegio unico nazionale è convocato dal Re.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Regio decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per le elezioni devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i Comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi avvisi e cureranno, quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni politiche, la pubblicazione, nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati trasmesso a norma dell'articolo 54.

Art. 43.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 43).

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi della domenica precedente a quella delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni.

Art. 44.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 44).

La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui all'articolo 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

Art. 45.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 45).

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'articolo 66;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 62, una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati nell'articolo 3, ugualmente autenticata, nonchè l'elenco di cui al 3° comma dello stesso articolo 3;

3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione, di cui all'articolo 54, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra dev'essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'articolo 62, e due copie del bollettino nazionale di cui nello stesso articolo 54;

4° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49;

5° il pacco delle schede, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle schede contenute;

6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le schede da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 46.

(T. U. 1919, art. 46 e legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 46).

I bolli e le urne devono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato *C* e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

Art. 47.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 47).

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'articolo 60, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 21.

Art. 48.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 48).

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice-presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vice-presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello circoscrizionale (tabella *A*) fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nell'àmbito della circoscrizione stessa.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di una circoscrizione, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'Armata, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, gli avvocati delle ferrovie dello Stato, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nella circoscrizione se questa comprenda provincie appartenenti a distretti diversi, purchè non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti di appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposto dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante agli impiegati dello Stato del grado 5° e 6° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art 49.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art 49).

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13 Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione, indetta regolarmente, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire 20.

Art. 50.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 50).

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore

Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio, in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità Se il Consiglio comunale è sciolto, assume tali funzioni, che sono pure obbligatorie, il sindaco o uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianità, dell'Amministrazione disciolta.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima.

Art. 51.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 51).

Il segretario del seggio è scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della circoscrizione;

2° i notai aventi residenza nella circoscrizione;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della circoscrizione;

4° gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella circoscrizione;

5° gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire 20 se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato del grado 9° di cui al R decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 52.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 52).

Le liste recanti il cognome e nome dei candidati, e comprendenti non più di due terzi del numero dei deputati assegnato a

ciascuna circoscrizione, e non meno di tre candidati, debbono essere presentate da almeno trecento e non più di cinquecento elettori inscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione stessa. Al cognome e nome dei candidati potrà aggiungersi anche la paternità od eventualmente anche altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un Comune della circoscrizione, o da un notaio, o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

Alla lista devesi allegare il certificato di nascita di ciascun candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati.

Un candidato non può essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi, ma può essere compreso in liste portanti lo stesso contrassegno in non più di due circoscrizioni.

Art. 53.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 53).

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata dalla tabella allegata, non più tardi delle ore 16 del quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature e alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro inscrizione nella lista politica della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati Il sindaco inadempiente è punito con multa da lire trecento a lire tremila. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Re, per tale reato, procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o da un Regio console, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, che vi appone anche l'indicazione del Comune, nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a L. 3000 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'art. 11, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni di cui all'art. 55.

La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta, sia delle liste dei candidati che sono state presentate, che delle designazioni dei delegati.

La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consiglieri della prima Sezione, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma:

1° verifica che le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto dall'art. 52 non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e che tali liste comprendano il numero minimo dei candidati indicato dallo stesso articolo, ricusando quelle liste che non si trovino in dette condizioni o riducendo al limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentati e assegna, nei limiti di tempo prescritti dal nono comma del presente articolo, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;

3° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non avranno compiuto i 25 anni entro il giorno della elezione;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in antecedenza;

5° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano inscritti.

Ultimate le operazioni di cui sopra, la Corte d'appello trasmette immediatamente tutti i documenti all'Ufficio centrale nazionale sedente presso la Corte d'appello di Roma.

Art 54.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 55).

La Corte d'appello di Roma è costituita in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i presentatori delle liste circoscrizionali, per mezzo dei delegati di cui all'art. 53, debbono dichiarare o personalmente o con atto autenticato da notaio o dal sindaco di un Comune della circoscrizione, entro cinque giorni dalla presentazione delle liste alla Corte d'appello circoscrizionale, con quale o quali liste aventi lo stesso contrassegno intendono unificarsi. Entro sette giorni dal ricevimento di tutti gli atti trasmessi dalle singole Corti d'appello circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale:

1° esamina le varie liste presentate nelle diverse circoscrizioni ed unifica quelle che sono presentate con lo stesso contrassegno e corredate dalla dichiarazione reciproca di cui al 1° comma di questo articolo, ammettendole a votazione con lo stesso contrassegno, ed assegnando ad esse lo stesso numero progressivo di cui al seguente numero 2.

Elimina dalla votazione le liste che non abbiano almeno in due circoscrizioni lo stesso contrassegno e la dichiarazione reciproca di unificazione di cui sopra.

Ferma restando la disposizione del precedente capoverso, le liste che abbiano un contrassegno identico a quello di altre liste, ma siano sfornite della dichiarazione reciproca di unificazione, sono ammesse a votazione separatamente, assegnandosi ad esse un diverso numero progressivo;

2° estrae a sorte il numero da assegnarsi a ciascun gruppo di liste ammesse a votazione;

3° cancella da tutte le liste i candidati compresi in liste recanti contrassegni diversi e quelli compresi in liste recanti il medesimo contrassegno presentati in più di due circoscrizioni;

4° provvede per mezzo del Ministero dell'Interno alla stampa:

a) delle schede di cui all'art 56;

b) dei manifesti di ciascuna circoscrizione contenenti le liste rispettive dei candidati col relativo contrassegno. In questo manifesto devono essere indicate le altre circoscrizioni nelle quali sono state presentate le stesse liste;

c) di un bollettino, da inviarsi a tutti i Comuni, e da affiggersi in tutte le sezioni, nel quale siano riportate tutte le liste con l'indicazione delle circoscrizioni in cui le singole liste sono state presentate, del numero progressivo ad esse assegnato, dei rispettivi contrassegni e dei nomi de candidati compresi nelle liste stesse con la rispettiva numerazione progressiva. In tale bollettino sarà seguito l'ordine delle circoscrizioni secondo la tabella allegata.

Art. 55.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 56).

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da un sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'art. 53, ovvero, in loro luogo, persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso la Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza o allontanamento del primo, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. Hanno pure diritto di designare un rappresentante presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte d'appello di Roma. La dichiarazione presso l'ufficio delle sezioni è presentata alla cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale entro la domenica precedente alle elezioni. La cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni presso la segreteria delle sezioni. Per i rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale la dichiarazione deve essere presentata, previo rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla rispettiva cancelleria Per il rappresentante presso la Corte d'appello di Roma, la dichiarazione deve essere presentata entro il lunedì successivo, alla cancelleria della Corte stessa la quale ne rilascerà ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza, o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 56.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 57).

La scheda è di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dal modello allegato *B* e riproduce in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione secondo il numero progressivo di cui al n. 2 dell'art. 54.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee trasversali sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al secondo comma dell'art. 69.

E' vietato ogni altro segno o indicazione.

Art. 57.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 59).

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 117 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da L. 300 a 3000 Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 58.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 60).

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè il presidente, il vice presidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'art. 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè siano inscritti come elettori in altra sezione o in altra circoscrizione.

Art. 59.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 61).

Alle ore 16 del sabato precedente le elezioni il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 55.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione. il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di liste di candidati.

Art. 60.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 62).

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono portare fissata con una catenella la matita necessaria all'elettore per esprimere il voto e devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 61.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 63).

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala delle elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di inscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 39, nonchè i candidati della circoscrizione.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

Art. 62.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 64).

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nelle liste degli elettori della sezione.

Una copia di dette liste, gli elenchi di coloro, che sono contemplati all'articolo 3, una copia del manifesto contenente le liste dei candidati ed una copia del bollettino, di cui all'art. 54, n. 4 lettere *b*) e *c*), devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori della circoscrizione, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio nazionale, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.

Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di esser stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedì anteriore alla domenica delle elezioni.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 63.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 65).

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, disporre

che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 73, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Per forza pubblica, agli effetti del presente articolo, devesi intendere l'Arma dei Carabinieri.

Questo articolo, in uno agli articoli 69, 70, 73, 75, 76, 77 e 78 e agli articoli dal 104 al 119 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala delle elezioni.

Art. 64.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 66).

Nella sala dove ha luogo la votazione, e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione dei deputati.

Art. 65.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 67).

Appena accertata la costituzione dell'ufficio il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di schede, in corrispondenza delle centinaia di elettori inscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle schede, di cui al n. 5 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori inscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

E' in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed è sostituito dal vice-presidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le schede sono firmate, le depone nella prima urna, e sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti all'Arma dei Carabinieri.

Art. 66.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 68 e 105-*bis*.

Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali, procedendo all'estrazione a sorte delle cinque cifre che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui all'articolo 45. Indi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda giusta la indicazione a stampa, riponendole tutte nella stessa urna.

Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le 9 antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore della circoscrizione noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 117.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta della identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 75.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera, e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'art. 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Gli emigrati che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

Art. 67.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 69).

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 117.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale le norme relative alla istituzione di una tessera permanente di inscrizione nelle liste elettorali. Nel decreto Reale sarà anche stabilito il termine entro il quale cesseranno di aver vigore le disposizioni dell'articolo 39, dei primi cinque comma del presente e dell'art. 68.

Art. 68.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 70).

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 69.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 71).

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia eguale a quello portato dalla scheda.

Il presidente, astenendosi da ogni esemplificazione, avverte l'elettore che deve tracciare nella scheda un segno con matita nera sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta, e che ha facoltà di scrivere, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome di uno o due candidati compresi nella lista medesima, ai quali voglia dare il voto di preferenza, e che può indicarne anche tre se i deputati assegnati alla circoscrizione sono in numero maggiore di venti.

Avverte inoltre l'elettore che è in facoltà di indicare col semplice numero i candidati, che voglia preferire, e che deve piegare la scheda secondo le linee in essa indicate e chiuderla inumidendone la parte ingommata.

L'elettore deve recarsi ad uno dei tavoli a ciò destinati e votare tracciando nella scheda un segno a matita nera sul contrassegno rispondente alla lista da lui prescelta. Ha anche facoltà di scrivere, colla stessa matita nera, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il nome e cognome o il solo cognome di uno o due o tre candidati compresi nella stessa lista a cui voglia dare il voto di preferenza, giusta le norme di cui al secondo comma. In caso di identità di cognome fra candidati della stessa lista o di liste diverse dovrà scrivere anche il nome e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.

La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

In tutti i casi di omonimia tra un candidato, compreso in una delle liste ammesse a norma dell'art. 54, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel cognome e nome dovranno presumersi dati al candidato sopradetto.

Ove l'elettore non abbia segnata veruna lista e abbia solo scritto una o più preferenze, s'intenderà dato il voto a quella lista che comprende il cognome o i cognomi indicati.

La indicazione delle preferenze può anche essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero sotto il quale è segnato nella lista il candidato preferito.

Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate.

Le preferenze dovranno essere indicate o tutte col cognome o tutte col numero.

E' vietato ogni altro segno o indicazione.

La indicazione della preferenza per un candidato compreso in una lista diversa della stessa circoscrizione o nella stessa lista in circoscrizione diversa è anche causa di nullità della scheda; in ogni altro caso di inosservanza delle norme del presente articolo, concernenti il numero e i modi di espressione dei voti di preferenza, si hanno per non scritte le preferenze, ma la scheda rimane valida agli effetti del voto di lista, salvo quanto dispone l'art. 77.

Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve ripiegare la scheda secondo le indicazioni in essa contenute e chiuderla inumidendo la parte ingommata.

Egli poscia la consegna al presidente, il quale constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perchè la chiuda; e quindi ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le schede mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a L. 1000 o con la detenzione sino ad un mese.

Art. 70.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 72).

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la multa da L. 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.

Il presidente deve vigilare che l'elettore che si reca nella cabina trovi la matita di cui al quarto comma dell'art. 60.

Art. 71.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 73).

Soltanto per impedimento fisico evidente, o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che trovasi nell'impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 72.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 74)

Se un elettore riscontra che è deteriorata la scheda consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 65. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art 69, è annotata la consegna della nuova scheda.

In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una scheda è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza scheda.

Art. 73.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 75).

La votazione deve restare aperta fino alle ore 21. Dopo questa ora nessun elettore può più votare.

Art. 74.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 76).

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 45 e 60, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio possono soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste, a norma dell'art. 86.

Art. 75.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art 77).

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 86, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 76.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 78).

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 73, e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente, ed esser chiusa in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio di cui all'art. 66. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono colle stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda, enuncia ad alta voce il contrassegno, ed, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è espresso il voto ed il cognome dei candidati pei quali sia stato espresso voto di preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le schede non usate.

E' vietato estrarre dalla seconda urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio

5° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli inscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e quello delle schede consegnate senza appendice, o senza numero, o senza bollo, o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 65, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 80.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art 79.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 79 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore sette del mattino successivo.

Art. 77.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 80).

Oltre i casi di nullità previsti dagli articoli 69 e 70, sono nulli **i voti quando:**

1° le schede non siano quelle di cui all'art. 45 ovvero, sebbene **non** portino il bollo e la firma, di cui all'art. 65, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente;

3° le schede non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o quando non possa identificarsi la lista prescelta;

4° le schede contengano altri segni o indicazioni oltre quelli ammessi dall'art. 69.

Art. 78.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 81).

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore sette del mattino successivo, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 76 Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 80, nella cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso art. 80.

Art. 79.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 82).

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio, di cui all'art. 66, e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti delle liste presenti.

Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'art. 59 viene, entro il lunedì susseguente alle elezioni, depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore: il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori e i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art 76, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 80.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 83).

Il presidente, o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente l'altro esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'art. 76, alla cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del

presente articolo, il presidente della Corte d'appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 81.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 84).

La Corte d'appello circoscrizionale funge da Ufficio centrale della circoscrizione, e procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'art. 78 osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 76, 77 e 79;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e i voti di preferenze ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

3° di tali operazioni redige, nelle forme stabilite dall'art 85, verbale in doppio esemplare. Uno di essi sarà trasmesso immediatamente alla Corte d'appello di Roma; l'altro sarà conservato nell'archivio della Corte stessa. Saranno inoltre inviati immediatamente, e colla massima garanzia, alla Corte d'appello di Roma tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati. La Corte d'appello di Roma deve entro tre giorni inviarne ricevuta.

Art. 82.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 84-*bis*).

L'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte d'appello di Roma sarà composto del primo presidente e di quattro presidenti di sezione; in caso d'impedimento il primo presidente è sostituito dal presidente di sezione più anziano, e i presidenti di sezione sono sostituiti dal consigliere più anziano della rispettiva sezione. Esso si farà assistere, ove lo creda, da esperti scelti dal presidente

Appena saranno pervenuti i verbali di tutte le Corti d'appello circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale:

1° procede alla somma di tutti i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il Regno;

2° verificata quale sia la lista che abbia raggiunto il venticinque per cento dei voti validi ed abbia ottenuto il maggior numero di voti in tutto il Collegio nazionale, attribuisce ad essa i due terzi del numero totale dei deputati, cioè 356, e proclama eletti, in ogni circoscrizione, tutti i candidati contenuti nella lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza ottenuti.

Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il venticinque per cento, si applicano a tutte le liste, nel computo nazionale, le disposizioni stabilite nel n. 3 per le liste di minoranza.

Ove, per qualsivoglia ragione, il numero dei proclamati della lista di maggioranza in ciascuna circoscrizione non raggiunga i due terzi dei deputati assegnati alla circoscrizione stessa, i posti residui saranno attribuiti alle altre liste di minoranza secondo le norme di cui nel seguente numero;

3° per ciascuna circoscrizione fa la somma complessiva dei voti ottenuti da tutte le liste di minoranza.

Divide tale somma per il numero dei deputati assegnati, per la circoscrizione, alla minoranza secondo la tabella.

Il risultato costituisce il quoziente di minoranza della circoscrizione

Divide poi la somma dei voti ottenuti dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnarsi a ciascuna lista di minoranza nella circoscrizione I posti eventualmente rimanenti verranno rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti o, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto maggiori voti nella circoscrizione

Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nella circoscrizione a ciascuna lista, secondo il computo di cui al comma precedente, quei candidati che vi abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art 83.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 85).

Sia gli uffici centrali circoscrizionali che l'Ufficio centrale nazionale pronunziano provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvo il disposto dell'art. 86.

E' vietato loro di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula dell'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'inscrizione nelle liste dei Comuni della circoscrizione.

Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 55

Tranne i rappresentanti delle liste di cui all'art. 55, nessun altro elettore ha diritto di entrare nella sala dell'Ufficio centrale nazionale

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 63. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 55, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 84.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 86).

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli di cui è dichiarata la nullità a termini degli articoli 69, 70 e 77, e di quelli contestati e non attribuiti.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonchè alle singole Prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 85.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 87).

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale che, seduta stante, deve esser firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 82.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale nazionale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve rilasciarne ricevuta.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche, agli effetti del comma 3° dell'articolo 100, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Art. 86.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 88).

E' riservato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni in cui non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 73 e del numero 2°

dell'articolo 76. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne, i verbali, le schede e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio all'Ufficio centrale nazionale.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 87.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 89).

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunciato su tutte le elezioni, il Presidente della Camera dà notizia, per mezzo del primo presidente della Corte di appello di Roma, al pretore, presso il quale sono state depositate, ai termini dell'art. 79, le schede relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di schede delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all'autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

TITOLO IV.

DEI DEPUTATI.

Art. 88.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 90).

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto, salvo per l'età che è ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno delle elezioni, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 89.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 91).

I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato e di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione di:

a) prefetti, viceprefetti e sottoprefetti o chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i capi ed i segretari di gabinetto dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Le ineleggibilità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), non hanno luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di convocazione del Collegio;

d) funzionari rappresentanti del Pubblico Ministero di qualunque grado.

I magistrati non contemplati nella lettera *d*) e nell'art. 91 lettera *c*) non possono essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi. Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di terra, di mare, d'aeronautica e della milizia volontaria nazionale non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del Collegio.

Art. 90.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 92).

I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, quando siano eletti deputati, saranno collocati in aspettativa senza stipendio.

Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al Tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le amministrazioni, occorrendo, provvederanno interinalmente con semplici supplenti.

Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 91.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 92-*bis*).

Sono eccettuati dall'obbligo dell'aspettativa speciale di cui nel precedente articolo:

a) i Ministri Segretari di Stato, i Sottosegretari di Stato, il Ministro della Real Casa, il primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale e l'avvocato generale militare;

c) il primo presidente, i presidenti e i consiglieri di Corte di cassazione;

d) i primi presidenti, i presidenti e i consiglieri delle Corti di appello;

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria nazionale;

f) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 92.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 92-*ter*).

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'art. 90.

Art. 93.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 93).

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 94.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 94).

Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 95.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 95).

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso del Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 96.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 99).

I deputati impiegati, di cui all'articolo 91, ad eccezione degli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nella rispettiva circoscrizione.

Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilità, di cui agli articoli precedenti.

Art. 97.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 100).

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

Art. 98.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 101).

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

Art. 99.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 102).

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 100.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 103).

Il deputato eletto in due circoscrizioni deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dalla convalidazione delle due elezioni, quale sia la circoscrizione da lui prescelta.

In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia il nome della circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnato.

Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio, di cui ai due comma precedenti, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista circoscrizionale lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'Ufficio centrale nazionale.

Ove nella stessa lista non segua alcun altro candidato il posto resta vacante.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Art. 101.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 103-*bis*).

I deputati che in precedenti legislature, per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o non fossero stati collocati a riposo.

Art. 102.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 104).

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

Art. 103.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 105).

A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennità e rimborso spese di corrispondenza.

E' inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non è ammesso nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Il Senato del Regno potrà assegnare ai suoi membri una indennità di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI.

Art. 104.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 106).

Oltre quanto è stabilito negli articoli 106, 110 e 119, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo 372 de' Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'arti[illegible] stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

10° i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 105.

(T. U. 1919, art. 107).

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

Art. 106.

(T. U. 1919, art. 108).

Chiunque eseguisce la inscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'inscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 107.

(T. U. 1919, art. 109).

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 108.

(T. U. 1919, art. 110).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la inscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.

Art. 109.

(T. U. 1919, art. 111).

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la inscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 110.

(T. U. 1919, art. 112).

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciare prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 111.

(T. U. 1919, art. 113).

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno, e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre una firma ad una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

Art. 112.

(T. U. 1919, art. 114).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di una

determinata lista o di un determinato candidato o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dallo esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 113.

(T. U. 1919, art. 115).

I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione.

Art. 114.

(T. U. 1919, art. 116).

Chiunque con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte liste di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale per citazione direttissima.

Art. 115.

(T. U. 1919, art. 117).

Chiunque, senza diritto, durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'Ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Art. 116.

(T. U. 1919, art. 118).

Chi ottiene di essere inscritto nelle liste di più di una circoscrizione elettorale, o in più di una sezione della stessa circoscrizione e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di una stessa circoscrizione o di circoscrizioni diverse è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista od un cognome diversi da quelli della lista e del candidato per cui fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

Art. 117.

(T. U. 1919, art. 119 e legge 18 nov. 1923, n. 2444, art. 119-*bis*).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste di elettori, di liste di candidati, di carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'art. 67, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a lire 100, e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore, è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, è punibile con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

Chiunque, nel fine d'impedire comunque il libero esercizio al diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali, è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

Art. 118.

(T. U. 1919, art. 120).

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 114 e dal comma terzo dell'art. 117, l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria,

ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluni dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 del R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico legge comunale e provinciale.

Art. 119.

(T. U. 1919, art. 121).

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del Codice di procedura penale relative alla sospensione della esecuzione della condanna.

Art. 120.

(T. U. 1919, art. 122).

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116 e 117 è devoluta ai Tribunali penali.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Art. 121.

(T. U. 1919, art. 123).

Quando la votazione di una sezione di una circoscrizione elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori inscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'interno.

Art. 122.

(T. U. 1919, art. 124).

Salvo quanto è disposto dall'art. 53, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono inscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TERRITORI ANNESSI.

Art. 123.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 1).

Nei territori annessi al Regno in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del presente testo unico sono applicate con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei seguenti articoli.

Art. 124.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 2).

Fino a quando non saranno ultimate le operazioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, dal R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e dal decreto Presidenziale 1° febbraio 1922 per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle popolazioni dei territori annessi, e fermi restando gli altri requisiti per l'elettorato, saranno inscritti nelle liste elettorali politiche:

a) coloro che sono cittadini italiani di pieno diritto;

b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 46 del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359.

Questi ultimi, quando non siano già elettori, non potranno essere inscritti nelle liste politiche se non in seguito a domanda.

Coloro che, per il titolo indicato alla lettera *b*) del comma precedente, ottennero l'inscrizione nelle liste elettorali politiche, conservano tale inscrizione e l'esercizio del diritto elettorale, quando non l'abbiano perduto per altra causa, finchè da parte della competente autorità, non sia stata respinta, con provvedimento definitivo, la domanda di opzione per la cittadinanza italiana.

Gl'inscritti ai quali, con provvedimento definitivo, sia stato negato il riconoscimento della cittadinanza italiana, dovranno essere cancellati dalle liste in qualsiasi tempo, anche col procedimento di cui al primo comma dell'art. 31.

Art. 125.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 3).

Finchè non saranno compiuti presso i Comuni i lavori per la formazione e la regolare tenuta del registro della popolazione stabile, prescritto dal R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, l'attestazione del sindaco, comprovante che l'inscrivendo ha dimora abituale nel Comune da almeno un anno senza notevoli interruzioni, è equipollente all'inscrizione nel registro predetto, agli effetti di cui agli articoli 7 e 12.

Art. 126.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 4).

Ai titoli indicati ai numeri 1° a 4°, 6° e 7° dell'art. 13 s'intendono rispettivamente parificati quelli corrispondenti, acquisiti presso istituti, scuole od uffici, nei territori di cui all'art. 123.

I titoli indicati ai numeri 9 e 10 non sono validi se non provengono dallo Stato italiano.

Art. 127.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 5).

Nei territori di cui all'art. 123, finchè non sarà pubblicato il Codice di procedura civile del Regno, le seguenti disposizioni si applicheranno con le modificazioni rispettivamente indicate:

Art. 32 (comma 2°). — L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza.

Art. 33. — Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, produrre alla Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti ed i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'appello, con la medesima sentenza che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 128.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 7).

Finchè non sarà introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno le notificazioni di atti richieste dalla legge elettorale saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore nei territori di cui all'art. 123, e ciò anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Art. 129.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 10)

Oltre quanto è stabilito nell'art. 104, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono sotto curatela, per infermità di mente;

2° le persone sulla cui sostanza è stato aperto il concorso, fino alla sua definizione, e tutti i commercianti falliti a norma di leggi del cessato regime, finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;

3° coloro che, per titolo di povertà, sono abitualmente a carico della carità o beneficenza pubblica;

4° le persone condannate a una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, d'infedeltà, di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo (paragrafi 460, 461 463, 464, 512 Codice penale austriaco), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I, n 275) e dal paragrafo 1 della legge 25 maggio 1883 (B. L. I, n. 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, penultimo alinea, della legge 24 maggio 1885 (B. L. I, n. 89).

Tale effetto della condanna non ha luogo in caso:

a) di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58, lettere *a*), *b*), *c*), 60, 61, 63, 64, 65, 66 Codice penale austriaco, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1862 (B. L. I, n. 8 ex 1863) e dai corrispondenti articoli del Codice penale militare austriaco;

b) di condanne inflitte per un delitto di natura specificamente militare, in base alla legge del cessato regime;

c) di amnistia.

L'incapacità dovrà cessare per i crimini elencati al paragrafo 6, numeri 5 a 10, della legge 15 novembre 1867 (B. L. I, n. 131), con l'espiazione della pena, per gli altri crimini dopo dieci anni dal giorno in cui fu scontata la pena, se la condanna fu almeno di cinque anni, e altrimenti dopo cinque anni; per gli altri reati elencati, dopo tre anni dal giorno in cui fu scontata la pena;

5° le persone condannate per oziosità, vagabondaggio o mendicità e che furono poste sotto sorveglianza di polizia o affidate ad una casa di lavori forzati, per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimesse dalla casa di lavori forzati;

6° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria podestà sui loro figli, fino a tanto che questi si trovano sotto tutela di altri, in ogni caso però per tre anni dopo la disposizione giudiziale;

7° le persone condannate più di due volte a pene di arresto per ubbriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubbriachezza, e ciò per la durata di tre anni dal compimento dell'ultima condanna.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 130.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 131-*bis*).

Per la prima applicazione della presente legge le circoscrizioni elettorali di cui all'art. 40 saranno costituite in base alla tabella allegata *A-bis* che farà parte integrante della legge stessa.

Art. 131.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 132).

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle del presente testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 169. — GRANATA.

ALLEGATO A.

Num. d'ordine delle circoscrizioni elettorali	CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	PROVINCIE COMPRESE IN OGNI CIRCOSCRIZIONE	Popolazione delle provincie del Regno alla data del 31 dicembre 1881	Numero dei deputati assegnati in base alla popolazione della colonna precedente	Popolazione legale in base al VI censimento 1° dicembre 1921	Numero dei deputati da assegnare in base alla popolazione della colonna precedente	Numero dei deputati da assegnare: alla lista prevalente	Numero dei deputati da assegnare: alle liste di minoranza	Capoluogo della circoscrizione Sede Corte d'appello circoscrizionale
1	Piemonte . . .	Torino-Alessandria-Cuneo-Novara . . .	3, 179, 323	56	3, 535, 363	47	31	16	Torino
2	Liguria	Genova-Portomaurizio	926, 152	17	(c) 1, 329, 745	18	12	6	Genova
3	Lombardia . . .	Milano-Pavia-Bergamo-Brescia-Como-Cremona-Mantova-Sondrio.	3, 750, 051	64	(d) 5, 217, 110	69 (*)	46	23	Milano
4	Veneto	Venezia-Treviso-Belluno-Rovigo-Padova-Verona-Vicenza-Trento.	(a) 2, 345, 402	52	3, 965, 464	53	35	18	Venezia
5	Venezia Giulia .	Trieste-Udine-Pola-Zara	(b) 528, 559	25	1, 715, 117	23	15	8	Trieste
6	Emilia	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì-Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia.	2, 227, 346	39	(e) 3, 083, 814	41	27	14	Bologna
7	Toscana	Firenze-Arezzo-Grosseto-Livorno-Lucca-Massa-Pisa-Siena.	2, 242, 476	39	2, 822, 745	38	25	13	Firenze
8	Marche	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno .	972, 466	17	1, 202, 559	16	11	5	Ancona
9	Lazio e Umbria.	Roma-Perugia	1, 446, 301	25	2, 246, 214	30	20	10	Roma
10	Abruzzi.	Aquila-Chieti-Teramo	1, 005, 271	18	1, 197, 968	16	11	5	Aquila
11	Sannio	Avellino-Benevento-Campobasso	1, 015, 529	18	1, 112, 640	15	10	5	Napoli
12	Campania. . .	Napoli-Caserta-Salerno.	2, 291, 626	40	2, 984, 167	40	27	13	Napoli
13	Puglie	Bari-Foggia-Lecce	1, 588, 317	28	2, 309, 004	32	21	11	Bari
14	Calabria e Basilicata.	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria-Potenza.	1, 821, 057	33	2, 116, 974	28	19	9	Catanzaro
15	Sicilia	Palermo-Caltanissetta-Catania-Girgenti-Messina-Siracusa-Trapani.	2, 933, 154	52	4, 303, 788	57	38	19	Palermo
16	Sardegna	Cagliari-Sassari	680, 450	12	890, 334	12	8	4	Cagliari
			28, 953, 480	535	40, 123, 006	535	356	179	

(a) Non compresa la popolazione della provincia di Trento. — (b) Popolazione della sola provincia di Udine. — (c) Compresi i comuni di Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovegno e Fascia distaccati dalla provincia di Pavia con Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726 ed aggregati alla provincia di Genova. — (d) Esclusi i comuni distaccati dalla provincia di Pavia e di cui alle lettere (c) e (e). — (e) Compreso il circondario di Rocca San Casciano passato a far parte della provincia di Forlì in forza del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 544, e compresi i comuni di Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella, Bobbio, Romagnese, Zavattarello, Trebecco, Ruino e Caminata distaccati dalla provincia di Pavia ed aggregati a quella di Piacenza in forza del Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726.

Annotazioni. — La popolazione legale del Regno alla data del 1° dicembre 1921 è desunta dagli ultimi dati ufficiosi forniti dall'Ufficio centrale di statistica, il quale avverte che le risultanze definitive non potranno spostare notevolmente le varie cifre per circoscrizioni.

Il riparto dei deputati alle varie circoscrizioni è stato eseguito dividendo la popolazione legale di ogni singola circoscrizione per il rapporto $\frac{40.123006}{535}$ (74996) ed attribuendo i posti rimanenti in seguito alle varie divisioni a quelle circoscrizioni per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti.

Nelle singole circoscrizioni il riparto della cifra dei deputati tra la lista prevalente ($\frac{2}{3}$) e quella di minoranza ($\frac{1}{3}$) qualora la cifra da ripartire non sia divisibile esattamente per tre, è stato eseguito aumentando di uno quella cifra il cui decimale sia superiore a 0.50.

(*) Numero conseguente alla modificazione introdotta nella circoscrizione dei nn. 10, 11 e 12 e al riparto dei residui.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

MUSSOLINI.

ALLEGATO *A-bis*.

Num. d'ordine delle circoscrizioni elettorali	CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	PROVINCIE COMPRESE IN OGNI CIRCOSCRIZIONE	Popolazione delle provincie del Regno alla data del 31 dicembre 1881	Numero dei deputati assegnati in base alla popolazione della colonna precedente	Popolazione legale in base al VI censimento 1° dicembre 1921	Numero dei deputati da assegnare in base alla popolazione della colonna precedente	Numero dei deputati da assegnare		Capoluogo della circoscrizione Sede Corte d'appello circoscrizionale
							alla lista prevalente	alle liste di minoranza	
1	Piemonte	Torino-Alessandria-Cuneo-Novara . . .	3, 179, 323	56	3, 535, 363	47	31	16	Torino
2	Liguria	Genova-Portomaurizio	926, 152	17	(c) 1, 329, 745	18	12	6	Genova
3	Lombardia . . .	Milano-Pavia-Bergamo-Brescia-Como-Cremona-Mantova-Sondrio.	3, 750, 051	64	(d) 5, 217, 110	70	47	23	Milano
4	Veneto	Venezia-Treviso-Belluno-Rovigo-Padova-Verona-Vicenza-Trento.	(a) 2, 345, 402	52	3, 965, 464	53	35	18	Venezia
5	Venezia Giulia .	Trieste-Udine-Pola-Zara	(b) 528, 550	25	1, 715, 117	23	15	8	Trieste
6	Emilia	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì-Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia.	2, 227, 346	30	(e) 3, 083, 814	41	27	14	Bologna
7	Toscana	Firenze-Arezzo-Grosseto-Livorno-Lucca-Massa-Pisa-Siena.	2, 242, 476	39	2, 822, 745	38	25	13	Firenze
8	Marche	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno.	972, 406	17	1, 202, 559	16	11	5	Ancona
9	Lazio e Umbria.	Roma-Perugia	1, 446, 301	25	2, 240, 214	30	20	10	Roma
10	Abruzzi e Molise	Aquila-Chieti-Teramo-Campobasso . . .	1, 382, 966	25	1, 579, 481	21	14	7	Aquila
11	Campania	Napoli-Avellino-Benevento-Caserta-Salerno.	2, 920, 460	51	3, 715, 294	49	33	16	Napoli
12	Puglie	Bari-Foggia-Lecce	1, 588, 317	28	2, 399, 004	32	21	11	Bari
13	Calabria e Basilicata.	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria-Potenza.	1, 821, 057	33	2, 116, 974	28	19	9	Catanzaro
14	Sicilia	Palermo-Caltanissetta-Catania-Girgenti-Messina-Siracusa-Trapani.	2, 933, 154	52	4, 303, 788	57	38	19	Palermo
15	Sardegna	Cagliari-Sassari	680, 450	12	890, 334	12	8	4	Cagliari
			28, 953, 480	535	40, 123, 006	535	356	179	

(a) Non compresa la popolazione della provincia di Trento. — (b) Popolazione della sola provincia di Udine. — (c) Compresi i comuni di Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovegno e Fascia distaccati dalla provincia di Pavia con Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726 ed aggregati alla provincia di Genova. — (d) Esclusi i comuni distaccati dalla provincia di Pavia e di cui alle lettere (c) e (e). — (e) Compreso il Circondario di Rocca San Casciano passato a far parte della provincia di Forlì in forza del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 544, e compresi i comuni di Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella, Bobbio, Romagnese, Zavattarello, Trebecco, Ruino e Caminata distaccati dalla provincia di Pavia ed aggregati a quella di Piacenza in forza del Regio decreto 8 luglio 1923 n. 1726.

Annotazioni. — La popolazione legale del Regno alla data del 1° dicembre 1921, è desunta dagli ultimi dati ufficiosi forniti dall'Ufficio centrale di statistica, il quale avverte che le risultanze definitive non potranno spostare notevolmente le varie cifre per circoscrizioni.

Il riparto dei deputati alle varie circoscrizioni è stato eseguito dividendo la popolazione legale di ogni singola circoscrizione per il rapporto $\frac{40.123006}{535}$ (74096) ed attribuendo i posti rimanenti in seguito alle varie divisioni a quelle circoscrizioni per le quali la divisione abbia dato maggiori resti.

Nelle singole circoscrizioni il riparto della cifra dei deputati tra la lista prevalente (2/3) e quella di minoranza (1/3), qualora la cifra da ripartire non sia divisibile esattamente per tre, è stato eseguito aumentando di uno quella cifra il cui decimale, sia superiore a 0.50.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MUSSOLINI.

ALLEGATO B.

a) Appendice sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della scheda da consegnarsi all'elettore.

b) Lembo da aprirsi dal Presidente per la lettura del voto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

ALLEGATO C.

Bollo e urne.

(Testo unico art. 46).

BOLLO.

a) Indicazione della circoscrizione e della Sezione.

b) Cinque serie mobili di cifre (da 0 a 9) che secondo l'ordine dell'estrazione a sorte fatta dal presidente concorrono a formare il bollo (testo unico art. 66 comma primo).

URNA

(Testo unico articolo 45 n. 6 e articolo 46).

a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica. — *b*) e *c*) Supporti, che vanno fissati nel tavolo: il supporto *b*) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita, come prima urna, a contenere le schede da consegnarsi agli elettori (Testo unico art. 45 n. 6) allo scopo di agevolare al presidente l'estrazione graduale delle schede; il supporto *c*) consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le schede restituite dagli elettori (Testo unico art. 45 n. 6). L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna, e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna. — *d*) Lato apribile dell'urna. — *e*) Fondo per la chiusura del lato *d*) dell'urna. — *f*) Fessura per la introduzione delle schede. — *g*) Punto di chiusura dell'urna con lucchetto. — *h*) Piano del tavolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Grafici indicativi delle disposizioni della sala per gli uffici di sezione.

(Testo unico art. 60).

1. Tramezzo. — 2. Compartimento destinato all'Ufficio elettorale. — 3. Compartimento destinato agli elettori. — 4. Tavolo dell'Ufficio. — 5 e 6. Tavoli per l'espressione del voto che possono essere collocati, nel compartimento n. 2. anteriormente ovvero posteriormente al tavolo dell'Ufficio secondo che le dimensioni della sala e la ubicazione delle finestre o delle porte lo rendono opportuno.

ALLEGATO *D.*

Tavolo per l'ufficio di sezione.

(Testo unico art. 60).

1. Punto di collocazione della prima urna. — 2. Punto di collocazione della seconda urna.

N. B. — Per speciale conformazione o ristrettezza della sala le dimensioni *a) b) c) d)* possono essere ridotte rispettivamente:

a) da metri 3,50 a 2,60
b) da metri 1.00 a 0,50
c) da metri 1,00 a 0,60
d) da metri 0,80 a 0,60

Il tavolo può essere formato da tre tavoli riuniti lungo le linee *c) f).*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

ALLEGATO *E.*

Tavolo per l'espressione del voto.

(Testo unico art. 60).

1. Prospetto del tavolo senza schermo verso l'Ufficio. — 2. Prospetto completo del tavolo visto dall'Ufficio.

a) Piano del tavolo. — *b*) Pianta del piano *a*). — *c*) Sportello girevole che è fissato su due perni e la cui conformazione obliqua dal lato dell'attacco consente per ragione di gravità, quando è mosso, di riprendere la posizione normale.

3. Prospetto dello schermo del tavolo verso il compartimento riservato agli elettori. — 4. Prospetto dello schermo del tavolo verso il passaggio degli elettori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

ALLEGATO *F*.

Fotografia

Timbro a secco della Pretura

IL PRETORE

(*Firma*)..

NUMERO (*della tessera*)..................

PRETURA

del mandamento di ....

Tessera personale di riconoscimento dell'elettore: (nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita)

....

....

....

Inscritto nella lista elettorale (1) ....

del comune di ....

Timbro della Pretura

Il Pretore

(*Firma*)....................................

Il Cancelliere della Pretura

(*Firma*)....................................

(1) Politica o amministrativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Prezzo L. 0,60

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente.* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.